

Relazione illustrativa

Negli ultimi anni il settore vitivinicolo è stato interessato da importanti novità. Da un lato la riforma dell'organizzazione comune di mercato approvata con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, che ha previsto un nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo, dall'altro la modifica dell'assetto istituzionale regionale introdotta con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), che ha trasferito le funzioni amministrative in materia di agricoltura dalle province alla Regione.

Il nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo, introdotto dal citato regolamento, è finalizzato ad assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo 2016-2030. In particolare, dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il sistema delle autorizzazioni all'impianto che ha sostituito il sistema dei diritti di reimpianto.

In Italia all'applicazione del nuovo sistema si è provveduto con la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli).

A livello regionale è stata data esecuzione alle nuove regole europee e nazionali mediante l'approvazione della delibera di Giunta regionale n. 1304 del 29 dicembre 2015 (Prime disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo) e della delibera di Giunta regionale n. 338 del 3 aprile 2017 (Regolamento (UE) 1308/2013. Ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo). Con tali atti sono state disapplicate diverse disposizioni della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), in considerazione della diretta applicabilità delle norme del regolamento europeo e del nuovo assetto delle competenze amministrative.

Alla luce delle novità sopra illustrate la l.r. 68/2012 è oggi in molte sue parti superata e pertanto si propone una nuova legge.

La nuova legge recepisce le novità della riforma europea, prevedendo tutti i procedimenti amministrativi necessari per la gestione e il controllo del potenziale vitivinicolo mediante lo schedario istituito presso ARTEA. Per ciascun procedimento la proposta di legge prevede i termini e la competenza amministrativa e rinvia ad una delibera della Giunta la disciplina delle specifiche modalità tecnico operative dei singoli procedimenti.

Nella nuova legge sono confermate e aggiornate al nuovo assetto delle competenze le disposizioni che, in attuazione della previsioni statali, disciplinano la gestione delle produzioni dei vini a denominazione di origine, per tenere conto dell'andamento climatico, per conseguire l'equilibrio di mercato e per tutelare le denominazioni.

Nell'ambito della nuova legge è necessario prevedere che le disposizioni di cui agli articoli 20 (Commissioni di degustazione) e 21 (Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori) della legge regionale n. 68/2012 rimangano in vigore fino a che il quadro normativo in materia a livello nazionale non venga definito.

Articolato

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge, precisando che la disciplina e il controllo del potenziale viticolo sono definiti nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia. In continuità con quanto già previsto dalla normativa regionale previgente viene confermato che le disposizioni della presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare, in quanto, per la loro esigua dimensione e per la loro destinazione, hanno una influenza del tutto marginale sull'insieme del patrimonio viticolo regionale.

L'articolo 2 contiene alcune definizioni necessarie ai fini della comprensione del testo della legge.

L'articolo 3 individua nello schedario viticolo lo strumento per la gestione e il controllo del potenziale viticolo, stabilendo che l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo costituisce il requisito essenziale per procedere agli interventi sul potenziale viticolo.

L'articolo 4 definisce il ruolo di ARTEA e dei conduttori di superfici vitate nella tenuta e l'aggiornamento dello schedario viticolo.

L'articolo 5 istituisce presso ARTEA il registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticolo previsto della recente normativa nazionale.

L'articolo 6 detta disposizioni in merito alla tenuta e all'aggiornamento del registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticolo.

L'articolo 7 individua i procedimenti amministrativi necessari per la gestione e il controllo del potenziale viticolo, stabilendo per ciascuno di essi i termini e le competenze amministrative. Nel medesimo articolo si rinvia ad una delibera della Giunta regionale la disciplina delle specifiche modalità tecnico operative dei singoli procedimenti.

L'articolo 8 in continuità con la vigente legge regionale, da attuazione alle previsioni statali disciplinando la gestione delle produzioni dei vini a denominazione di origine, per tener conto dell'andamento climatico, della necessità di conseguire l'equilibrio di mercato e tutelare le denominazioni. La nuova formulazione tiene altresì conto del nuovo assetto delle competenze amministrative.

L'articolo 9 individua nelle competenti strutture della Giunta regionale i soggetti preposti alle funzioni sull'osservanza della legge, nel rispetto del nuovo assetto delle competenze amministrative.

L'articolo 10 prevede ulteriori sanzioni amministrative oltre a quelle già previsto dall'articolo 69 della l. 238/2016. Rispetto alla vigente disciplina, le sanzioni sono riviste in un'ottica di

semplificazione e vengono previste solo tre tipi di sanzioni: le prime due per il ritardo nella presentazione delle comunicazioni e delle richieste da parte del conduttore; la terza per il caso in cui il conduttore non provveda ad aggiornare lo schedario rispetto alla situazione reale.

L'articolo 11 prevede una disciplina transitoria che stabilisce che nelle more dell'approvazione della delibera di cui all'articolo 7 continuano ad applicarsi la delibera di Giunta regionale n. 1304 del 29 dicembre 2015 (Prime disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo) e la delibera di Giunta regionale n. 338 del 3 aprile 2017 (Regolamento (UE) 1308/2013 ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo). Sono stabilite inoltre norme transitorie per le commissioni degustazione istituite ai sensi della l.r. 68/2012 che rimangono in carica fino al riconoscimento delle commissioni di cui all'articolo 65, commi 3 e 4 della l. 238/2016 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.